



Città di Bacoli (Prov. di Napoli)

SETTORE II

Prot. n. 1762 del 02.10.2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 247 del 20.9.2012

OGGETTO: Presa d'atto della emissione del 1° ruolo ordinario TARSU anno 2012 – Incarico al Settore V di realizzare il programma per la riscossione diretta del tributo come da priorità indicate e direttive fornite con delibera di G.M. n. 116/2012.

L'anno DUEMILADODICI il giorno 20 del mese di SETTEMBRE alle ore 16,45 nella casa Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE, con la presenza dei seguenti componenti :

N	Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
1	SCHIANO Ermanno	<i>Sindaco</i>	SI	
2	MASSA Michele	<i>Assessore</i>	SI	
3	SALVIATI Vincenzo	<i>Assessore</i>	SI	
4	SCOTTO DI VETTA Giuseppe	<i>Assessore</i>	SI	
5	D'ELIA Ettore	<i>Assessore</i>		SI
6	CARANNANTE Giuseppe	<i>Assessore</i>	SI	
7	GUARDASCIONE Flavia	<i>Assessore</i>	SI	

Assume la Presidenza il Sindaco, dott. Ermanno SCHIANO.

Partecipa il Segretario Generale dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina.

Sulla proposta di deliberazione sottoposta a questa Giunta Comunale, sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000, n.267.

Il Responsabile del Servizio TRIBUTI esprime ai sensi dell'art.49, comma 1,D.lgs. 18.8.2000, n. 267, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Bacoli, li 30.8.2012

f.to dr. Stefano RIZZO

Il Responsabile del Servizio FINANZIARIO esprime ,ai sensi dell'art.49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000, n. 267, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta : FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Bacoli, li

f.to rag. Agostino FAGA

Impegno contabile assunto ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.lgs.18.8.2000, n. 267 :

Cap. Bilancio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Bacoli, li

=====

Constatata la legalità della riunione, il presidente inizia la trattazione dell'argomento in oggetto.

La presente proposta di deliberazione viene approvata dalla Giunta Comunale con l'apposizione a tergo della firma del Presidente e del Segretario generale .

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso:

-che con delibera di G.C. n.116 dell'11/5/2012, pubblicata il 12/7/2012 all'albo pretorio on-line, sito istituzionale indirizzo web www.comune.bacoli.na.it, dopo ampia e puntuale disamina della disciplina normativa di cui all'art. 11 del d.l. n.195/2009, convertito con modificazioni dalla legge n.26/2010, modificato dal d.l. n.216/2011, convertito dalla legge n.14/2012 riguardante la proroga del comma 2-ter, del comma 5-bis e 5-ter nonché la modifica del comma 5-quater si è ritenuto di assumere ed interpretare il contesto della normativa innanzi richiamata nel senso della permanenza in capo ai comuni, anche per l'anno 2012, della potestà di emettere nei confronti dei contribuenti un unico titolo di pagamento riportante le causali degli importi comunali e provinciali e di trasferire, entro e non oltre venti giorni dall'incasso, detti importi su due distinti conti, uno comunale ed uno provinciale. Con il medesimo atto giuntale è stato altresì precisato e disposto affinché il responsabile del Settore V "Fiscaltà Locale ed Entrate Patrimoniali" proceda, senza ulteriore indugio, alla elaborazione del ruolo Tarsu del corrente anno, necessario per espletare e garantire l'attività di accertamento e riscossione della tassa, come pure è stato disposto affinché il responsabile del Settore IV "Economico Finanziario" liquidi, senza alcun indugio, alla Provincia, la quota della Tarsu incassata, tesa a garantire gli oneri sostenuti dall'ente provinciale per l'espletamento delle attività di propria competenza.

-che in ossequio a quanto sopra disposto dall'organo amministrativo è stata approntata la presente proposta di deliberazione e, pertanto,

Preso atto

-che l'art.58 del d.lgs. 15/11/93 n.507 prescrive l'obbligo per i comuni di istituire una tassa annuale, da disciplinare con apposito regolamento ed applicare in base a tariffe, per il servizio relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

-che questo comune ha approvato il regolamento per l'applicazione della tassa in parola con delibera consiliare n.29 del 27/6/94, successivamente modificato ed ha individuato categorie di contribuenti secondo gruppi di attività o di utilizzazioni omogenee ai fini della determinazione comparativa delle tariffe in base ai criteri di cui al T.U. della Finanza Locale, R.D. 14/9/1934 n.1175 come modificato dal D.P.R. 10/9/82 n.915 e che dette categorie di contribuenti sono state, da ultimo, ridefinite con delibera consiliare n.28 del 14/7/2010;

- che con deliberazione consiliare n.38 del 6/3/97, in base ai criteri applicativi della tassa, introdotti dall'art.65 del d.lgs 507/93, adottati con precedente deliberazione consiliare n.76 del 30/10/95, sono stati definiti i nuovi coefficienti qualitativi e quantitativi dei rifiuti urbani ed è stata determinata l'entità della deduzione, a titolo di spazzamento, dal costo complessivo del servizio, ex art.61 comma 3-bis del d.lgs 507/93;

- che con deliberazione consiliare n.11 del 20/2/2001, il predetto regolamento è stato ancora una volta modificato ed integrato prevedendo all'art.28 la potestà del comune di gestire autonomamente il tributo in parola, ossia acquisendo direttamente i versamenti effettuati dai contribuenti, a tanto invitati, su un conto corrente postale all'uopo dedicato, intestato alla tesoreria dell'Ente;

- che l'art.69 del d.lgs 15/12/93 n.507, modificato dall'art.3, comma 53, della legge n.669/96, dall'art.53, comma 16, della legge n.388/2000 e dall'art.27, comma 8 della legge n.488/2001, ha prescritto che "entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione", i comuni devono deliberare le tariffe della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani dell'anno di riferimento. Diversamente si devono intendere prorogate le tariffe in vigore nell'anno precedente per cui questo ente con delibera di G.C. n.197 del 24/7/2012 ha provveduto ad adottare le tariffe tarsu dell'anno 2012 anche se le stesse sono risultate invariate rispetto a quelle dello scorso anno;

-che il succitato d.l. 30 dicembre 2009 n.195 recante "Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile", convertito con modifiche dalla L. 26/2/2010 n.26, ha innovato il regime delle competenze degli enti comuni e province riguardo alla tassa sui rifiuti solidi urbani. Ed infatti l'art.11 di detto d.l. n.195/2009, convertito con modificazioni dalla legge 26/2/2010 n.26 ha disposto:

a) al comma 1, che "ai Presidenti delle province della Regione Campania, dal 1° gennaio 2010 sino al 30 settembre 2010, sono attribuite, in deroga agli artt. 42, 48 e 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, le funzioni ed i compiti spettanti agli organi provinciali in materia di programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da organizzarsi prioritariamente per ambiti territoriali nel contesto provinciale e per distinti segmenti delle fasi del ciclo di gestione dei rifiuti";

b) al comma 2-ter che "in fase transitoria, fino e non oltre il 31 dicembre 2010, le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedimentale dai comuni";

c) al comma 5-bis, che "per l'anno 2010, nella regione Campania, in fase di prima attuazione ed in via provvisoria e sperimentale, la TARSU e la TIA sono calcolate dai comuni sulla base di due distinti costi: uno elaborato dalle province, anche per il tramite delle società provinciali, che forniscono ai singoli comuni ricadenti nel proprio ambito territoriale le indicazioni degli oneri relativi alle attività di propria competenza afferenti al trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti, ed uno elaborato dai comuni, indicante gli oneri relativi alle attività di propria competenza di cui al comma 2-ter. I comuni determinano, sulla base degli oneri sopra distinti, gli importi dovuti dai contribuenti a copertura integrale dei costi derivanti dal complessivo ciclo di gestione rifiuti. Per la corretta esecuzione delle previsioni recate dal presente comma, le amministrazioni comunali provvedono ad emettere nel termine perentorio del 30 settembre 2010, apposito elenco, comprensivo di entrambe le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali per l'anno 2010";

d) al comma 5-ter, che "per l'anno 2010, i soggetti a qualunque titolo incaricati della riscossione emettono, nei confronti dei contribuenti, un unico titolo di pagamento, riportante le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali e,

entro e non oltre venti giorni dall'incasso, provvedano a trasferire gli importi su due distinti conti, specificatamente dedicati, di cui uno intestato alla amministrazione comunale ed un altro a quella provinciale, ovvero alla società provinciale. Gli importi di cui al presente comma sono obbligatoriamente ed esclusivamente destinati a fronteggiare gli oneri inerenti al ciclo di gestione dei rifiuti di competenza”;

- **che**, inoltre, con il d.l. 26 novembre 2010 n.196, convertito con modificazione dalla legge 24 gennaio 2011 n.1 è stato prorogato al 31/12/11 il regime transitorio introdotto dal succitato art.11 del d.l. n.195/2009, convertito dalla legge n.26/10, confermando pertanto che le attività di raccolta, spazzamento, trasporto dei rifiuti e smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata debbano essere gestite dal Comune, mentre il trattamento, lo smaltimento ovvero il recupero dei rifiuti indifferenziati debba essere gestito dalla Provincia, confermando nel contempo l'obbligo tramite l'imposizione dei relativi oneri a carico dell'utenza.

- **che** con il d.l. 29 dicembre 2011 n.216 convertito dalla legge 24 febbraio 2012 n.14 è stato prorogato anche per l'anno 2012 il regime transitorio di gestione dei rifiuti introdotto dal predetto d.l. 195/2009, convertito dalla legge 26/2010 confermando nel contempo le richiamate disposizioni in materia di TARSU/TIA anche per l'anno 2012 ma modificando il comma 5-quater del citato art. 11 nel modo seguente: *“Fino al 31/12/2012, nella regione Campania, le società provinciali, per l'esercizio delle funzioni di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA, potranno continuare ad avvalersi dei soggetti di cui all'art.52, comma 3, lettera b), numeri 1), 2) e 4) del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446. In ogni caso i soggetti affidatari, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA continuano a svolgere dette attività fino alla scadenza dei relativi contratti, senza possibilità di proroga o di rimborso degli stessi”*;

- **che** con atto giuntale n. 404 del 21 giugno 2012, pubblicata sul sito istituzionale <http://www.provincia.it>, pagina “Albo Pretorio on line” l'Amministrazione Provinciale di Napoli ha determinato in € 147,96926 a ton. il costo di gestione del ciclo dei rifiuti per l'anno 2012 riferito al segmento degli oneri provinciali;

- **che** con nota prot. n. 65971 del 26/6/2012, ricevuta al protocollo di questo comune al n.20474 del 5/7/2012 il Presidente della Provincia di Napoli, nel fare riferimento alla predetta delibera di G.P. n. 404 del 21 giugno 2012, ha comunicato ufficialmente a questo comune, in osservanza del disposto del comma 5-bis dell'art.11 della legge n.26/2010, che il costo di gestione del ciclo dei rifiuti riguardanti le attività di competenza della provincia è stato determinato in €/ton. 147,96926 per il corrente anno 2012;

- che con detta nota del Presidente della Provincia di Napoli viene, altresì, ribadito che anche per l'anno 2012, come per anni 2010 e 2011, i costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti, devono trovare integrale copertura economica nell'imposizione a carico dell'utenza (comma 3, art.11, legge n.26/2010) e che *“gli agenti della riscossione o il comune, nei casi di riscossione diretta, devono avere cura di specificare (al momento del riversamento): -l'ente per conto del quale viene effettuato il riversamento; -la natura dell'importo riversato (Tarsu IT80 quota provinciale); -il periodo di competenza della tassa (anno 2010 – 2011 – 2012); - il periodo di riscossione (riscossione del periodo ad es. 10/11/2012 – 30/11/2012)”*;

Considerato

-**che** in virtù di quanto sopra precisato ed in adempimento della direttiva formulata dalla Amministrazione Comunale con la richiamata deliberazione di G.C. n. 116 dell'11/5/2012 con quale è stato disposto di adottare, anche per il 2012, il sistema **di riscossione diretta** da parte del Comune sia per le entrate patrimoniali che per quelle di natura tributaria, i competenti uffici e servizi dell'Ente hanno attivato i meccanismi e le procedure atte al raggiungimento dei risultati prefissati ovvero: accertamenti tributari in sito, verifiche, inviti ai contribuenti per la trasmissione della documentazione occorrente per la definizione delle posizioni tributarie, riesame dei dati riferiti alle posizioni contributive originarie ed a quelle relative alle variazioni successive, implementazione della base imponibile con le nuove iscrizioni e quant'altro necessario alla riscossione diretta del ruolo;

- **che**, pertanto, sulla scorta delle predette molteplici attività è stato possibile completare le procedure per la formazione del 1° ruolo ordinario TARSU 2012;

- **che** il ruolo in parola ammonta complessivamente ad **€ 6.591.991,00** ivi compreso la quota del tributo per oneri di competenza comunale, la quota del tributo per oneri di competenza provinciale, le addizionali E.C.A. e Magg. E.C.A., il tributo provinciale ex art. 19 d.lgs 504/92 e le spese di spedizione dei plichi ai contribuenti per cui, nel dettaglio, il ruolo in parola è distinto come di seguito:

a) Gettito tarsu comunale in base alle tariffe determinate con delibera di G.C. n.197 del 24/7/2012	€ 5.347.347,55
b) 10% addizionale E.C.A. e Magg. E.C.A.	€ <u>571.419,89</u>
	Totale € 5.918.767,44
c) Oneri dovuti alla Provincia per il conferimento dei rifiuti in discarica	€ <u>366.851,58</u>
	Totale copertura costi € 6.285.619,02
d) Tributo provinciale 5% ex art. 19 d.lgs 504/92	€ 285.709,96
e) totale delle spese postali	€ <u>20.662,00</u>
	Totale generale arrotondato € 6.591.991,00

- **che** l'assolvimento dell'obbligazione tributaria derivante dal ruolo in argomento va eseguita, da parte dei contribuenti, **in un'unica soluzione, entro il 25/07/2012 oppure in quattro rate bimestrali alle scadenze di seguito indicate:**

al	25 luglio	2012	1° rata
al	25 settembre	2012	2° rata
al	26 novembre	2012	3° rata
al	25 gennaio	2013	4° rata

Visto l'art. 36 della legge 23/12/2000 n. 388 (Finanziaria anno 2001) con il quale si offre ai comuni ed agli altri enti locali la possibilità di prevedere la riscossione diretta dei propri tributi per cui si è potuto integrare il regolamento comunale TAR SU con la succitata deliberazione consiliare n.11 del 20/2/2001;

Visto il vigente regolamento TA.R.S.U. come integrato con la succitata deliberazione;

Visto il contesto normativo, richiamato in premessa, afferente alla cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania;

Visto la delibera di G.C. n. 116 dell'11/05/2012;

Visto la delibera di G.C. n. 197 del 24/7/2012;

Visto il regolamento di contabilità;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile positivamente resi ai sensi dell' artt. 49 del d.lgs. n.267/2000 dal responsabile del Settore V "Fiscalità Locale-Entrate patrimoniali" e dal responsabile del Settore IV "Economico- Finanziario";

Ritenuto doversi provvedere in merito

SI PROPONE

- 1) **Prendere atto** della narrativa che costituisce parte integrante della presente deliberazione.
- 2) **Prendere atto** del 1° ruolo ordinario tarsu anno 2012 elaborato, in base alle direttive ricevute dall'Amministrazione comunale, dal Settore V "Fiscalità Locale ed Entrate Patrimoniali" del valore complessivo di € **6.591.991,00**
- 3) **Confermare** l'indirizzo già precedentemente fornito dalla Amministrazione comunale di procedere alla **riscossione diretta**, da parte del Comune, dell'entrata tributaria in parola incaricando il Settore V "Fiscalità Locale ed Entrate Patrimoniali" della realizzazione del relativo programma di lavoro così come già effettuato per gli anni precedenti provvedendo a tutte le fasi proprie dell'attività riscossoria quali bollettazione, stampa, spedizione avvisi di pagamento con relativi bollettini di c/c postale idoneamente prestampati ed alla registrazione e rendicontazione dei versamenti nonché a predisporre gli atti amministrativi preordinati a liquidare, nei prescritti termini, in favore della Provincia, della quota tarsu incassata a copertura degli oneri dalla stessa sostenuti per l'espletamento delle attività di propria competenza.
- 4) **Confermare** al 25 luglio la data di scadenza del pagamento dell'intero importo della tassa o, in alternativa per il pagamento delle quattro rate, le scadenze **del 25 luglio 2012 – 25 settembre 2012 – 26 novembre 2012 e 25 gennaio 2013.**
- 5) **Precisare** che per il finanziamento del piano di lavoro occorre far riferimento, come per lo scorso anno, all'utilizzo delle risorse di cui all'art. 15 del C.C.N.L. 1998/2001 ovvero agli istituti contrattuali all'uopo applicabili.
- 6) **Darsi atto** che l'importo di € **20.662,00** riferito alle spese di spedizione degli inviti per questo 1° ruolo ordinario tarsu 2012 è stato imputato al cap. _____ spese diverse attribuito al settore fiscalità locale.
- 7) **Precisare** che con successivo provvedimento saranno impegnate e liquidate le somme spettanti all'Amministrazione Provinciale complessivamente in € **285.709,96** a titolo di tributo provinciale previsto dall'art. 19 del d.lgs. n.504/92 pari al 5% del ruolo tarsu e ciò evidentemente in proporzione agli effettivi incassi periodicamente registrati.
- 8) **Darsi atto** che, come precisato con la succitata delibera di G.C. n. 197 del 24/7/12 relativa alla approvazione delle tariffe tarsu 2012, la differenza tra il valore economico di questo primo ruolo tarsu 2012 e quello del pareggio tra costi di gestione del servizio ed entrata tributaria resa obbligatoria dal d.l. n. 61/2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 87/2007, sarà recuperata con l'elaborazione ed emissione di un secondo ruolo ordinario a seguito della definizione delle procedure accertatorie in corso con eventuale revisione del totale della quota spettante all'Amministrazione Provinciale.

Il Responsabile del procedimento amm.vo
f.to Salvatore Sorte

Il Funzionario Responsabile del Settore V
f.to "Fiscalità Locale ed Entrate Patrimoniali"

L'Assessore proponente
f.to dr.Vincenzo Salviati

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione soprariportata avente ad oggetto: "**Presa d'atto della emissione del 1° ruolo ordinario TAR SU anno 2012 – Incarico al Settore V di realizzare il programma per la riscossione diretta del tributo come da priorità indicate e direttive fornite con delibera di G.M. n. 116/2012.**";

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267

Con voti unanimi favorevolmente espressi per alzata di mano

DELIBERA

1)Approvare la soprariportata proposta di deliberazione avente ad oggetto: "**Presa d'atto della emissione del 1° ruolo ordinario TAR SU anno 2012 – Incarico al Settore V di realizzare il programma per la riscossione diretta del tributo come da priorità indicate e direttive fornite con delibera di G.M. n. 116/2012.**", che qui si intende integralmente riportata;

2)Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione.

IL PRESIDENTE
f.to Dr. Schiano Ermanno

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dr. Schiano di Colella Lavina Giovanni

La presente deliberazione è copia fin qui conforme all'originale costituita da fogli 2 e da allegati n. ==

Bacoli,li 02.10.2012

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
dr.ssa BASCIANO Lucia

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

I sottoscritti, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A N O

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Bacoli sul sito istituzionale all'indirizzo web www.comune.bacoli.na.it il giorno 02.10.2012 per rimanervi 15 gg. consecutivi (art.124, c. 1, D. Lgs. 267/2000).

L'Incaricato della pubblicazione
f.to Di Meo Antonio Biagio

Il Resp.le del II Settore
f.to dr.ssa Lucia Basciano

Il Vice Segretario Generale
f.to dr. Vincenzo Pedaci

La presente deliberazione è stata inserita nell'elenco trasmesso ai Capi - gruppo consiliari, giusta nota n. del, a norma dell'art.125 D.lgs. 18.8.2000, n. 267

Il Resp.le del II Settore

Bacoli,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il.....

Il Segretario Generale

Bacoli,